

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Titolo I ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

art. 1

DIRITTO DI ASSEMBLEA

1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea generale di istituto nei limiti posti dalla legge e comunque non più di una volta al mese.
2. La richiesta di assemblea d'istituto deve contenere la precisa indicazione dell'o.d.g. La convocazione dell'assemblea, autorizzata dal dirigente scolastico, deve essere comunicata agli studenti con un anticipo di cinque giorni. In caso di urgenza il preavviso è ridotto a tre giorni.
3. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco (un delegato per classe) o su richiesta del 10% degli studenti . L'orario di inizio e la durata dell'assemblea sono in stretta relazione con l'ordine del giorno .
4. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe nei limiti posti dalla legge. La richiesta di assemblea di classe deve contenere la precisa indicazione dell'o.d.g.. La convocazione dell'assemblea, autorizzata dal docente coordinatore di classe, va comunicata agli studenti con un anticipo di tre giorni . In caso di urgenza il preavviso è ridotto a uno.
5. Le assemblee sono gestite e dirette dagli studenti : le assemblee di classe sono presiedute dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe (uno dei rappresentanti ,scelto dalla classe, è delegato a rappresentare la classe nel Comitato studentesco) . L'assemblea di classe deve concludersi con un verbale in stretta relazione con l'o.d.g.
Le assemblee d'istituto sono presiedute dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio d'Istituto e preparate dal Comitato studentesco che si riunisce, previa autorizzazione della Presidenza , dalle ore 12,30 alle 13,30, oppure dalle ore 16 alle 19 per esaminare i verbali redatti dalle singole classi.
6. Le assemblee studentesche non sono organi della scuola, ma strumenti di autonomia studentesca. Le loro decisioni hanno vigore per gli studenti, in quanto non in contrasto con le norme di legge e con il Regolamento d'istituto.

art.2

ASSEMBLEA GENERALE D' ISTITUTO

1. Ritenuto che l'assemblea sia uno strumento di crescita democratica degli studenti, il cui diritto vada esercitato collettivamente, spetta agli studenti la decisione circa la obbligatorietà o non della partecipazione all'assemblea generale.
Il Comitato studentesco, a maggioranza semplice, o il 10 % degli studenti attraverso una petizione corredata dalla raccolta di firme, promuove la consultazione degli studenti. Quest'ultima è preceduta da una fase informativa e da un confronto di opinioni sul problema da realizzarsi nelle assemblee di classe. La deliberazione avviene attraverso il

voto segreto, su scheda contenente quesiti chiari ed è valida se partecipa al voto il 50% più uno del totale degli studenti. Viene adottata la norma presente nel quesito che ottiene la maggioranza semplice dei votanti.

2. L'assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto. Il Comitato studentesco e/o i rappresentanti d'Istituto garantiscono l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
3. Alle assemblee d'Istituto possono presenziare gli insegnanti in servizio .

art.3

DIRITTO DI AFFISSIONE ALL'ALBO SCOLASTICO

1. Gli studenti hanno il diritto di affiggere ad un loro albo scolastico avvisi di convocazione, manifesti e quanto altro ritengano utile, nel rispetto delle norme vigenti e dell'etica della comunicazione.

Il dirigente scolastico può disporre che sia tolto dall'albo un documento che egli giudichi incompatibile con l'indirizzo formativo della scuola o con le norme che regolano la vita democratica. In tal caso gli studenti possono appellarsi al Consiglio d'Istituto, il quale decide irrevocabilmente.

Titolo II

ASSEMBLEE DEI GENITORI E RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

art.4

DIRITTO DI ASSEMBLEA

1. I genitori degli studenti della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe e generale di Istituto.
2. La prima assemblea di classe è convocata dal preside entro i termini previsti dalla legge, affinché i genitori designino i loro rappresentanti nel Consiglio di classe. Successivamente le assemblee di classe sono convocate dai rappresentanti dei genitori del Consiglio di classe che ne faranno richiesta al preside indicando l'o.d.g. e la data di svolgimento.
3. L'Assemblea generale, intesa come strumento di autonomia dei genitori stessi, è convocata dal presidente del consiglio d'Istituto, su richiesta della maggioranza dei genitori presenti nel Consiglio. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il presidente del Consiglio d'Istituto è altresì obbligato a convocare l'assemblea qualora ne venga richiesta da almeno la metà dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe .L'assemblea , una volta convocata, elegge nel suo seno il presidente dell'assemblea stessa.
4. I genitori documentano le esigenze risultate dal dibattito di ogni assemblea, consegnando alla scuola il verbale da cui dovranno risultare il numero dei presenti, le conclusioni approvate e l'eventuale punto di vista della minoranza.

art. 5

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

I rapporti scuola-famiglia vanno effettuati periodicamente col duplice obiettivo di incrementare la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola e di fornire alle stesse la massima informazione relativamente al profitto e alla crescita culturale dei figli. In tale contesto i docenti si impegnano a fornire tutte le notizie inerenti l'andamento didattico e disciplinare dell'allievo.

Titolo III FREQUENZA DELLE LEZIONI

art. 6

OBBLIGO DI FREQUENZA

1. L' allievo che abbia personalmente chiesto l'iscrizione se diciottenne o del quale sia stata chiesta dal genitore l'iscrizione alla scuola se minorenni, assume l'obbligo di frequentare regolarmente le lezioni.
2. L'allievo che nell'arco dei duecento giorni di lezione supera i 30 giorni di assenze riceve dall'ufficio di presidenza un'informativa scritta; l'allievo che supera i 40 giorni di assenze riceve una censura scritta; l'allievo che supera i 50 giorni di assenze non potrà essere ammesso alla classe successiva, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente e da ulteriori modifiche di legge.
3. Gli allievi sono ammessi nell'atrio della scuola a partire dalle ore 7;30. Le lezioni iniziano alle 8,00 per il corso mattutino e alle 16,00 per il corso serale . Per consentire l'inizio effettivo delle lezioni gli studenti entrano in aula almeno cinque minuti prima dell'ora stabilita. E' consentito l'ingresso in aula sino alle 8,15 per il corso diurno e sino alle 16,30 per il corso serale.

Alle 8,15 e alle 16,30 il cancello della scuola sarà chiuso per tutti gli allievi senza eccezioni di alcun genere. Potranno entrare alla seconda ora per il corso mattutino gli studenti accompagnati da un genitore, con certificazione sanitaria oppure che abbiano fatto ritardo per documentati disservizi del trasporto pubblico. Sono consentiti al massimo cinque ritardi (entrata alla II ora) nel trimestre e otto ritardi nel pentamestre.. Cinque ritardi sono considerati un giorno di assenza.

4. Gli studenti minorenni non possono uscire dalla scuola se non prelevati da un genitore. È vietata l'uscita anticipata se non in casi gravissimi e documentati (gli alunni minorenni dovranno essere prelevati da un genitore che esercita la patria potestà) e comunque non più di cinque volte nell'arco dell'anno scolastico.

L'uscita anticipata dei maggiorenni per gravi motivi sarà consentita dalla Presidenza.

In caso di assenza dello studente dalle lezioni, la famiglia assume la responsabilità dell'assenza del proprio figlio, compilando e firmando l'apposito tagliando del libretto scolastico dello studente. La scuola non può accettare l'alunno in classe dopo l'assenza se la

famiglia non dichiara di esserne stata informata: l'allievo che non giustifica entro due giorni non sarà ammesso in classe.

Dopo la mancata giustificazione dell'assenza, cinque ritardi e/o cinque assenze saltuarie nell'arco di un mese, il coordinatore ne darà comunicazione scritta in Presidenza ed avvertirà i genitori tramite fonogramma.

Gli alunni maggiorenni si autogiustificano, tuttavia dopo cinque assenze saltuarie nell'arco di un mese il coordinatore ne darà comunicazione scritta in Presidenza ed avvertirà i genitori tramite fonogramma.

Dopo la mancata giustificazione dell'assenza, i cinque ritardi nel trimestre e/o gli otto ritardi nel pentamestre, le cinque assenze saltuarie nell'arco di un mese, il docente coordinatore - controllati i ritardi e le uscite anticipate, annotati sul registro di classe - ne darà comunicazione scritta in Presidenza, in modo che siano avvertiti i genitori.

Il flusso informativo segue questo schema: docente ➔ presidenza ➔ segreteria ➔ genitori.

5. Gli alunni maggiorenni possono giustificare le assenze ed uscire anticipatamente, se in possesso del modulo, altrimenti la scuola rivendica il diritto di comunicare ai genitori le assenze, i ritardi e richiedere l'autorizzazione dei genitori per le uscite anticipate.

art. 7

SORVEGLIANZA DEGLI STUDENTI

1. La sorveglianza degli alunni prima dell'inizio delle lezioni è affidata ai collaboratori scolastici. Al momento dell'ingresso in aula, questa viene assunta dall'insegnante in orario che dovrà quindi essere presente cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni..

Nello spacco tra una lezione e l'altra gli allievi non possono uscire dalla classe; i docenti sono tenuti ad effettuare velocemente il cambio e a controllare che tutti gli allievi siano presenti. Nei corridoi e nei servizi igienici prestano sorveglianza i collaboratori scolastici, i quali presidiano le zone di loro competenza.

Nel caso ci siano classi prive di insegnanti, i collaboratori del piano ne informano immediatamente la presidenza e vigilano sugli alunni in attesa della sostituzione.

2. L'uso dell'ascensore è consentito solo agli studenti con difficoltà motorie. Gli alunni, sorpresi ad utilizzare impropriamente l'ascensore, saranno sanzionati secondo le norme del presente regolamento.
3. Conformemente a quanto disposto dalla legge che proibisce il fumo nei luoghi pubblici, è fatto divieto di fumare nelle aule e in tutti gli altri locali chiusi dell'Istituto.

art. 8

SICUREZZA ESTERNA DEGLI STUDENTI

1. Per garantire la sicurezza esterna degli studenti è vietato transitare e sostare nel cortile della scuola con moto e automobili.

Titolo IV

VIAGGI D'ISTRUZIONE E SCAMBI EDUCATIVI

art. 9

FINALITA' E ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE

1. I viaggi d'istruzione sono iniziative finalizzate ad integrare il percorso culturale dell'indirizzo di studio. Pertanto essi vanno progettati dai docenti del Consiglio di classe e discussi e approvati in una riunione del Consiglio di classe ,presenti i rappresentanti degli studenti e dei genitori, i quali indicheranno anche il tetto di spesa
2. Successivamente la Commissione viaggi presente nell'Istituto vaglierà le proposte dei vari C.d.c e cercherà di unificare il più possibile le mete; farà conoscere inoltre le modalità di spesa alle famiglie e ne raccoglierà l'approvazione. Infine la richiesta verrà presentata al Consiglio d'Istituto per la deliberazione finale.
3. Per ogni Consiglio di classe l'insegnante coordinatore e/o referente elabora una proposta contenente gli elementi di tipo progettuale ed operativo di seguito elencati:
 - a. destinazione del viaggio d'istruzione;
 - b. finalità culturale specifica del viaggio e puntualizzazione del suo legame con il lavoro scolastico ;
 - c. eventuale docente accompagnatore appartenente al Consiglio di classe;
4. La Commissione viaggi ,sulla scorta di quanto detto al comma 3, si occupa dei seguenti elementi operativi:
 - a. possibili accorpamenti delle varie proposte di viaggio
 - b. giorno, ora e luogo di partenza e di arrivo;
 - c. itinerario:
 - d. mezzi di trasporto;
 - e. richiesta dei preventivi di spesa e scelta fra gli stessi in relazione al rapporto qualità/ sicurezza/ prezzo;
 - f. raccolta dei contributi degli studenti e versamento sul conto corrente della scuola indicandone la causale;
5. I viaggi di istruzione si realizzano attraverso un progetto didattico che può coinvolgere un'intera classe oppure gruppi di studenti aggregati in base a precisi obiettivi e progetti, provenienti anche da classi diverse. E' comunque necessario che al viaggio partecipi almeno il 50% più uno degli allievi di ciascuna classe
6. Le proposte di viaggi d'istruzione di più giorni in Italia o all'estero di cui si prevede la realizzazione nel periodo scolastico febbraio- maggio vanno presentate alla deliberazione del Consiglio d'istituto entro il 20 dicembre dell'anno scolastico in corso, mentre per i viaggi programmati per il periodo ottobre- dicembre la data di presentazione è il 30 settembre .

Le visite guidate di un solo giorno non sono sottoposte a precisi vincoli rispetto ai termini di presentazione della richiesta.
7. Il Consiglio d'istituto potrà contribuire, con una cifra da stabilirsi annualmente in relazione al bilancio, al viaggio d'istruzione per gli alunni delle quinte classi. Il docente responsabile del progetto appurerà se ci sono ragioni economiche che impediscono la partecipazione di qualche studente e di questa eventualità informerà il Dirigente .

8. Si rende obbligatoria l'assicurazione di tutti gli studenti e di tutti i docenti che partecipano ad una visita d'istruzione di uno o più giorni attraverso polizza contro gli infortuni e la responsabilità civile.
9. Gli alunni diversamente abili dovranno essere accompagnati da un genitore o da una persona maggiorenne delegata dalla famiglia.

art. 10

ATTIVITA' INTEGRATIVE DEL CURRICOLO

1. Vengono escluse da questa regolamentazione le attività integrative di carattere culturale e sportivo (visite a mostre, spettacoli teatrali e cinematografici, gare ecc.) che richiedano l'uscita dalla scuola.

Queste iniziative vengono programmate e approvate dai docenti del Consiglio di classe che avrà cura di valutarne la coerenza e la compatibilità con le lezioni curricolari.

2. Per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione, la scuola offre la possibilità di partecipare alle attività programmate dai docenti di sostegno dell'Istituto, oppure alle attività alternative definite per ciascun anno scolastico. Questi studenti saranno soggetti alle stesse modalità di valutazione previste per chi si avvale dell'insegnamento della Religione (sufficiente, molto, ecc.).

3. Tutti gli studenti, oltre che alle attività curricolari, partecipano alle iniziative ritenute, dai singoli docenti o dal Consiglio di Classe, parte integrante del progetto formativo della classe (ad esempio lo stage).

4. Ogni studente ha la libertà di scelta fra le attività aggiuntive facoltative o extracurricolari offerte dall'Istituto, tra le quali rientrano anche le attività di sostegno o recupero, quali gli sportelli: può utilizzare gli strumenti in dotazione della scuola per svolgere compiti relativi all'attività didattica nei tempi e con le modalità previste dalla scuola.

Gli studenti che scelgono di svolgere un'attività extracurricolare, all'interno o all'esterno della scuola, si assumono la responsabilità che tale scelta comporta, infatti sono tenuti a garantire impegno e continuità nella partecipazione all'attività elettiva senza trascurare gli impegni curricolari.

art. 11

SCAMBI EDUCATIVI E CULTURALI

1. Gli scambi educativi con classi di Istituti italiani o esteri sono regolati dalla C.M. n.358 del 23-7-1996 e successive modificazioni. Le finalità sono illustrate nel Piano dell'Offerta Formativa

Titolo V

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Premessa

Le norme del regolamento di disciplina si ispirano ai principi dello *Statuto delle studentesse e degli studenti* (D.P.R. n.249/98). In particolare si condivide la definizione della scuola come *"luogo di formazione e di educazione mediante lo studio (...) comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue direzioni"*.

I valori democratici che regolano la vita della comunità scolastica sono quelli espressi dalla nostra Costituzione e si basano *"sulla libertà di espressione, di pensiero ,di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale"*.

In questo senso la **scuola pubblica statale** non rappresenta semplicemente un servizio reso alla collettività ma è soprattutto lo strumento essenziale per assicurare agli studenti la **formazione alla cittadinanza** , intesa come possesso di diritti specifici e obbligo di assolvere precisi doveri, come appartenenza ad una determinata comunità sociale, come possibilità di contribuire , con l'istruzione ricevuta, alla sua crescita politica , sociale e culturale.

Il presente regolamento di disciplina non è solo un insieme di norme che vanno applicate: il senso vero delle disposizioni è che esse vanno rispettate in quanto comprese e condivise . Infatti , per la sua natura di ambiente formativo, la comunità scolastica fonda la crescita umana , civile , culturale e professionale dei suoi componenti sui valori della consapevolezza , responsabilità e partecipazione come illustrato nel Piano dell'Offerta Formativa. E' essenziale pertanto costruire nella scuola un clima nel quale il rispetto del diritto dello studente a ricevere una seria formazione scolastica si coniughi con il dovere di garantire un adeguato impegno ad apprendere.

Su questa base è possibile raggiungere la condivisione delle regole che rendono efficace il patto formativo.

art. 12

COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

1. Gli studenti devono frequentare regolarmente le lezioni. Costituisce frequenza non regolare:
 - a. l'assenza non giustificata
 - b. il ritardo nell'ingresso quando diventi abituale e tale da compromettere l'attività didattica-educativa.
 - c. un numero eccessivo di assenze non giustificate da certificato medico.
2. Gli studenti devono mantenere un comportamento in classe adeguato all'ambiente di apprendimento e di formazione nel quale si trovano. Analogo corretto comportamento deve essere garantito in occasione di tutte le iniziative promosse dalla scuola ,anche se in ambiente esterno ad essa.
3. In quanto membri della comunità scolastica , gli studenti sono tenuti ad acquisire e a mantenere un comportamento basato sul rispetto di tutti. Costituisce violazione di questo

dovere una condotta che risulti offensiva e/o lesiva nelle parole o negli atti della persona di chiunque appartenga alla comunità scolastica.

4. Gli studenti devono rispettare le norme organizzative contenute nel regolamento d'istituto e le norme di sicurezza dettate dalla legge 626/ 1992 .
5. Gli studenti non devono effettuare riprese audio-video nella scuola se non autorizzati.
6. Gli studenti non devono ostacolare o impedire il regolare svolgimento della attività della scuola.
7. Gli studenti non devono danneggiare il patrimonio della scuola ma sono tenuti ad averne cura in quanto patrimonio di tutti e importante fattore di qualità della vita scolastica. Dei danni arrecati risponde, anche in termini economici, lo studente responsabile.
8. Il comportamento scorretto degli studenti contribuisce all'attribuzione di un voto di condotta, secondo la griglia predisposta e deliberata dal Collegio dei Docenti, che incide in maniera sostanziale sulla media finale.

art.13

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Lo studente il cui comportamento configura una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a. ammonizione scritta
 - b. censura scritta
 - c. allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica.
2. Lo studente riceve la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta quando compie mancanze ai suoi doveri scolastici , così come indicati all'art. 11 comma 1-2. L'ammonizione viene annotata sul registro di classe.
3. Lo studente riceve la sanzione della censura scritta per:
 - a. ripetute mancanze ai suoi doveri scolastici, già sanzionate da almeno due ammonizioni;
 - b. aver violato il regolamento d'istituto;
 - c. aver compromesso il regolare svolgimento dell'attività della scuola.Allo studente che ha ricevuto la sanzione della censura scritta il Consiglio di classe assegna un voto di condotta negativo in occasione dello scrutinio. Il provvedimento viene annotato sul libretto scolastico dello studente e comunicato ai genitori.
4. Lo studente riceve la sanzione di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni nei seguenti casi:
 - a. per aver commesso infrazioni disciplinari già sanzionate da almeno due censure;
 - b. per offese alla persona e al ruolo professionale del personale della scuola;
 - c. per aver effettuato riprese audio-video nella scuola.
 - d. per comportamento o atti che offendano la personalità e le convinzioni degli altri studenti.
 - e. per danni arrecati alla struttura scolastica, agli arredi, alle attrezzature;
 - f. in presenza di un reato perseguibile d'ufficio o per il quale l'autorità giudiziaria abbia avviato un procedimento penale;Il provvedimento di allontanamento temporaneo viene annotato sul libretto scolastico dello studente.

5. Lo studente riceve la sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato e può arrivare alla esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato (D.P.R. 235/07).

art. 14

ORGANISMI COMPETENTI A DELIBERARE LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Gli organi scolastici competenti ad applicare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:
 - a. il docente coordinatore di classe per l'ammonizione scritta relativa al comma 1 dell'art. 11;
 - b. i singoli docenti per l'ammonizione scritta relativa al comma 2 dell'art. 11;
 - d. il dirigente scolastico per la sanzione della censura scritta relativa ai commi 3-4 dell'art. 11;
 - e. il Consiglio di classe, allargato ai rappresentanti degli studenti e genitori, per la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (fino ai quindici giorni) relativa ai commi 5-6-7 dell'art.11. Il Consiglio di classe viene convocato nell'arco di tre giorni al massimo.
 - f. il Consiglio d'Istituto per la sanzione di allontanamento superiore ai quindici giorni.
(D.P.R.n°235/07) Il Consiglio d'Istituto viene convocato ad horas.
2. Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente. L'organo competente ad applicare le punizioni di un dato grado, può sempre infliggere quelle di grado più lieve.

art.15

PROCEDURE PER LA SALVAGUARDIA DEL DIRITTO ALLA DIFESA DELLO STUDENTE E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI.

1. Ogni procedimento disciplinare inizia con la contestazione di addebiti in modo da garantire allo studente il diritto di esporre le proprie ragioni e la contestuale informazione alla famiglia dello studente.
2. Nel caso di censura il Dirigente avvia la procedura della contestazione scritta di addebiti nei confronti dello studente. Contestualmente il D.S. dovrà ascoltare i rappresentanti di classe degli studenti ,il docente coordinatore di classe e chiunque altro possa fornire significativi elementi di conoscenza . Lo studente, entro i due giorni successivi, può presentare giustificazione scritta.
3. Nel caso di allontanamento dalla comunità scolastica spetta a chi presiede l'organismo collegiale di avviare ,con la contestazione scritta di addebiti, la fase istruttoria nella quale

vanno acquisiti tutti gli elementi utili per la conoscenza del caso e per la successiva deliberazione. Lo studente viene invitato pertanto a presentare una propria memoria scritta e a indicare prove e testimonianze a suo favore.

4. L'esame del caso avverrà in una riunione del Consiglio di classe o del Consiglio d'Istituto (per l'allontanamento superiore ai 15 giorni) durante la quale si completerà la fase istruttoria - testimoniale, si esaminerà la memoria scritta presentata, si ascolterà lo studente e le testimonianze a lui favorevoli ,verranno sentiti inoltre tutti coloro che possano fornire testimonianze utili sui fatti contestati. Dopo di ciò verranno formulate le proposte e si voterà sulle deliberazioni da adottare.
5. Il provvedimento adottato dall'organismo sarà motivato e terrà conto del clima in cui i fatti sono stati commessi e della storia personale dello studente. Sarà comunicato per iscritto alla famiglia dello studente oppure direttamente allo studente se maggiorenne. Copia del provvedimento verrà trasmessa al CSA e affissa all'albo scolastico.
6. In quanto i provvedimenti disciplinari hanno una specifica finalità educativa , gli organi deliberanti offriranno la possibilità allo studente di convertire le sanzioni in attività di servizio dell'istituto svolte in favore della comunità scolastica o finalizzate alla riparazione del danno. Rimarrà tuttavia la trascrizione della sanzione ricevuta nel libretto scolastico dello studente.

art. 16

IMPUGNAZIONI E RICORSI

1. Contro le deliberazioni del Consiglio di classe e del Consiglio d'Istituto relative all'allontanamento dalla comunità scolastica, lo studente può presentare ricorso al CSA entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione ai sensi dell'art.5 comma 1 dello Statuto e in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 328 comma 4 del D.L 16 aprile 1994 n.297 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).
2. Per le altre sanzioni disciplinari è ammesso il ricorso da parte dello studente all'organismo di garanzia costituito nell'istituto, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione.
3. Per iniziativa degli studenti o di altri soggetti appartenenti alla comunità scolastica l'organismo di garanzia dell'istituto decide anche sui conflitti sorti nella comunità scolastica in relazione all'applicazione degli articoli dello Statuto.

art. 17

ORGANISMO DI GARANZIA DELL'ISTITUTO

1. L'organismo di garanzia è composto da cinque membri: il dirigente scolastico che lo presiede, due docenti, uno studente, un genitore.

I docenti sono designati annualmente dal Collegio dei docenti. Lo studente e il genitore sono designati annualmente dai propri rappresentanti nel Consiglio d'istituto. La designazione deve prevedere anche l'indicazione di rappresentanti supplenti nel caso di assenza o incompatibilità dei titolari.

Titolo VI

MODALITA' DI ELABORAZIONE E REVISIONE

art. 18

REVISIONE DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

1. Il presente Regolamento può essere modificato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio d'istituto.
Sulla proposta di modifica l'organismo deliberante deve acquisire il parere del Collegio dei docenti.

art. 19

MODALITA' DI ELABORAZIONE, SOTTOSCRIZIONE E REVISIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

1. Il patto viene elaborato dal Dirigente scolastico e dal team delle funzioni strumentali, discusso e nel caso modificato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto.
2. Entro un mese dall'inizio dell'anno scolastico il patto viene sottoposto alla firma dei genitori e degli studenti dell'Istituto.
3. Il patto può essere modificato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio d'istituto. Sulla proposta di modifica l'organismo deliberante deve acquisire il parere del Collegio dei docenti.